



ODG

N. 1120

Terrorismo e mancata estradizione

Presentato dal Consigliere regionale:

BONGIOANNI PAOLO (primo firmatario) 29/03/2023

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 29/03/2023

Al Sig. Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Contrarietà alla decisione della Corte di Cassazione francese che nega l'extradizione in Italia dei terroristi autori di omicidi e reati di terrorismo commessi negli anni Settanta e Ottanta

PREMESSO CHE

Gli articoli 2 e 10 della Costituzione ricordano che *“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e “l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”*


L'Italia è riconosciuta in modo unanime presso ogni sede internazionale come un paese membro dell'ONU e dell'Unione Europea, dove vige pienamente lo stato di diritto tipico delle democrazie parlamentari e dove sono garantiti pieni diritti agli imputati e anche ai condannati in via definitiva per qualsivoglia reato.

RILEVATO CHE

I dieci terroristi appartenenti in larga parte alla formazione terroristica delle Brigate Rosse, nonché altre sedicenti organizzazioni terroristiche come i Proletari armati per il comunismo, sono stati condannati in via definitiva da regolari sentenze emesse dalla magistratura italiana per gravissimi reati, compiuti tra gli anni Settanta e Ottanta, come l'omicidio, l'associazione a scopi terroristici e banda armata, sequestro di persona, atti per i quali non è prevista dall'ordinamento giuridico italiano la prescrizione e verso i quali vige piena necessità che tali persone scontino la loro pena come è stato previsto dalle sentenze emesse nell'ambito dello stato di diritto italiano, europeo ed internazionale.

VISTO CHE

Italia e Francia sono entrambi stati membri della Unione Europea e nel 2022 è stato ratificato da entrambi i parlamenti il trattato del Quirinale che prevede la cooperazione rafforzata tra i due paesi e, in materia di giustizia, all'articolo 4 prevede che *“nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale e della consegna delle persone, le Parti assicurano un coordinamento costante nel rispetto delle prerogative delle autorità giudiziarie, avvalendosi in particolare dei loro Magistrati di collegamento presenti presso i Ministeri della Giustizia italiano e francese. Le Parti programmano incontri, a cadenza regolare, tra magistrati e operatori del diritto al fine di analizzare e risolvere i casi particolarmente complessi o le questioni giuridiche d'interesse comune, nonché individuare e implementare buone prassi nell'applicazione degli strumenti giuridici di matrice internazionale. Le Parti favoriscono altresì lo scambio di funzionari e magistrati e sostengono l'attuazione di attività di formazione comune.”*



Essendo la Francia un paese con una relazione rafforzata con lo stato italiano, è necessario che non vi siano particolari ostacoli nell'assicurare l'estradizione da o verso l'Italia, anche perché non sussistono in alcun modo ostacoli simili a quelli previsti della legge 69/2005 di ratifica della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio europeo sul mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra stati membri, che vede la possibilità di rifiuto nei casi di violazione di irrinunciabili garanzie processuali, come il divieto di ne bis in idem, o il caso di minori o donne incinta o madri di prole di età inferiore ai 3 anni.

CONSIDERATO CHE

La decisione presa dalla Corte di appello di Parigi di negare l'estradizione in Italia a tali persone, confermata dalla Cassazione francese, è stata motivata anche appellandosi agli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevedono che *“ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.”* E che *“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”*

Tuttavia, in questi casi di reati così gravi e efferati, si ritiene che non vi sia fondamento per appellarsi a tali articoli, anche perché i colpevoli non hanno mai mostrato sincero pentimento per i delitti da loro commessi e non hanno mai scontato il loro debito con la giustizia italiana, che ha garantito loro un giusto ed equo processo nel rispetto dei diritti democratici e civili.

La Regione, pur non avendo potestà legislativa e giuridica in materia, come istituzione pubblica ha il dovere morale di esprimere la propria contrarietà alla decisione della Cassazione francese e di far sentire la propria solidarietà alle vittime dei reati commessi da tali terroristi.

Il CONSIGLIO REGIONALE impegna la GIUNTA REGIONALE ed il PRESIDENTE a:

- 1) Pur nel rispetto della indipendenza della magistratura francese e della Corte di Appello di Parigi e della Corte di Cassazione francese, esprimere la propria contrarietà per la decisione di negare l'estradizione all'Italia dei dieci terroristi ex brigatisti e associazioni terroristiche similari presenti in Francia e condannati con regolare sentenza definitiva dalla magistratura italiana.
- 2) Sostenere ogni sforzo da parte del governo italiano, anche supportando il caso in sede europea, per assicurare che i terroristi condannati in via definitiva possano scontare la loro pena in Italia, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali vigenti e in conformità all'articolo 27 della Costituzione.
- 3) Esprimere solidarietà ai parenti delle vittime degli atti terroristici compiuti dai soggetti di cui al punto 1.

Primo firmatario
Paolo Bongioanni